



Modifica dello Statuto della Regione siciliana in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l'ufficio di deputato regionale

A.C. 2729

Dossier n° 556 - Schede di lettura
28 gennaio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2729
Titolo:	Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l'ufficio di deputato regionale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Sen. Malan
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Date:	
trasmissione alla Camera:	3 dicembre 2025
assegnazione:	10 dicembre 2025
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto della proposta di legge

La proposta di legge in esame ([A.C. 2729](#)), trasmessa dal Senato, apporta alcune modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale n. 2 del 1948 (art. 1, comma 1).

[Sintesi della proposta di legge](#)

La prima di tali modifiche introduce il principio dell'**incompatibilità della carica di assessore con l'ufficio di deputato regionale**, unitamente all'obbligo di **temporanea sospensione** dello stesso deputato nominato assessore e della relativa **supplenza**.

In secondo luogo, si prevede che la legge regionale che disciplina tale incompatibilità, approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale, non possa essere sottoposta al **referendum** di cui all'articolo 17-*bis* dello Statuto.

Infine, si demanda a un'apposita legge regionale la disciplina dello **status giuridico ed economico dell'assessore regionale temporaneamente sospeso** dall'ufficio di deputato regionale.

L'articolo 1, comma 2, introdotto nel corso dell'esame dei Senato, reca una disposizione di tipo formale, che modifica l'articolo 41-*bis* dello Statuto per coordinarlo alle modifiche introdotte dal comma 1.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

La proposta di legge in commento è stata presentata al Senato il 18 giugno 2025 ([A.S. 1541](#), sen. Malan e sen. Gasparri). La 1^a Commissione ne ha iniziato l'esame il 2 luglio 2025 per concluderlo, senza apportarvi modificazioni, il 5 novembre 2025.

[Iter al Senato](#)

Sulla proposta di legge è pervenuto alla Commissione il parere favorevole dell'Assemblea regionale siciliana, richiesto ai sensi dell'articolo 41-*ter*, terzo comma, dello Statuto della regione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 41-*ter*, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana i progetti di modificazione dello Statuto siciliano, di iniziativa governativa o parlamentare, sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale siciliana, che esprime il suo parere entro due mesi

L'Assemblea del Senato ha esaminato la proposta di legge nell'unica seduta del 3 dicembre 2025, quando è stata approvata una norma di coordinamento che modifica anche all'articolo 41-*bis* dello Statuto siciliano attraverso l'introduzione di un comma 2 dell'articolo 1 della proposta.

Nella formulazione attualmente vigente lo **Statuto siciliano** prevede che l'Assemblea regionale, con una legge rinforzata approvata a maggioranza assoluta dei componenti oltre a stabilire le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, disciplina anche "**le eventuali incompatibilità** con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici", nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione (art. 9, 3° comma).

L'incompatibilità
tra assessore e
deputato
regionale

Il **comma 1, lettera a), dell'articolo 1** in esame, modificando il citato art. 9, terzo comma dello Statuto, dispone invece che sempre la legge rinforzata "disciplina l'incompatibilità della carica di Assessore con l'ufficio di Deputato regionale": introducendo pertanto a **livello statutario** l'incompatibilità tra assessore e deputato dell'ARS che non è più eventualmente oggetto di legge statutaria.

Il deputato regionale che è nominato assessore è di conseguenza **sospeso temporaneamente** dall'ufficio di deputato e si dispone la "**relativa supplenza**".

Sospensione
temporanea e
supplenza
dell'assessore

La sospensione temporanea dunque sembrerebbe comportare che l'assessore non perda la qualifica di deputato regionale e che in caso di dimissioni rientri nelle sue funzioni di deputato, con la conseguente decadenza del deputato supplente.

La previsione della temporanea sospensione dell'assessore dalla carica di deputato regionale e della supplenza era già stata prevista dalla legge elettorale siciliana del 2004, confermata da *referendum* regionale e impugnata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. Tra l'altro, venivano impugnati gli artt. 36 e 37 del provvedimento legislativo, i quali rispettivamente introducevano l'istituto della supplenza dei deputati nominati assessori regionali e dei consiglieri comunali e provinciali nominati assessori comunali o provinciali, venendo in tal modo ad incidere sulla composizione dell'Assemblea regionale che è materia riservata allo statuto, poiché le leggi regionali, nonostante la competenza esclusiva di cui la Regione è titolare in materia, non possono integrare o modificare la relativa disciplina se non in base ad una specifica previsione statutaria, nella specie assente. A seguito del ricorso la legge regionale venne pubblicata omettendo le disposizioni impugnate e la Corte costituzionale, di conseguenza, dichiarò cessata la materia del contendere ([Ord. 169/2005](#)).

La supplenza temporanea è prevista da alcuni ordinamenti regionali (v. oltre)

La **lettera b)** del comma 1, introducendo un nuovo **quarto comma** all'articolo 9 dello Statuto, stabilisce che con legge statutaria venga disciplinata l'incompatibilità tra assessore e deputato regionale e la relativa supplenza.

Si precisa inoltre che tale legge non può essere sottoposta a **referendum** ai sensi dell'articolo 17-*bis* che prevede la sottoposizione a *referendum* regionale - previa richiesta di un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale – di alcune categorie di leggi tra, appunto, quella che stabilisce le incompatibilità ai sensi dell'articolo 9, 3° comma, dello Statuto.

Referendum
regionale

La medesima lettera *b)* inserisce anche un nuovo **quinto comma** all'articolo 9 dello Statuto demandando ad una apposita legge regionale (ordinaria e non rinforzata) la disciplina dello *status* giuridico ed economico dell'assessore temporaneamente sospeso dall'ufficio di deputato regionale.

Status giuridico
ed economico
dell'assessore
sospeso

Si ricorda in proposito che l'indennità spettante ai membri dell'Assemblea regionale siciliana e la diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Palermo sono stabilite dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella misura pari a quella fissata per i Parlamentari nazionali dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (LR 44/1965, art. 1, comma 1), nel limite massimo di 11.100 euro lordi mensili (LR 1/2014, art. 2, comma 1).

Con apposita disciplina adottata dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, sono individuate le cariche interne alle quali attribuire un'indennità di funzione e sono determinati i relativi importi nel limite massimo di 2.700 euro lordi mensili (LR 1/2014, art. 2, comma 3).

Ai deputati regionali nominati Assessori regionali è attribuita un'indennità aggiuntiva per la carica di assessore pari all'indennità di funzione spettante al Presidente di Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, mentre agli Assessori regionali che non sono deputati regionali è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo pari a 11.100 euro lordi mensili (LR 8/56, art. 1).

Con l'inserimento dei nuovi commi quarto e quinto, dopo il terzo, quello che attualmente è il comma quarto dell'articolo 9 dello Statuto, che reca il divieto del terzo mandato consecutivo per la carica di Presidente della Regione, diventerebbe il sesto. Pertanto, il

comma 2, con una norma di coordinamento aggiorna i riferimenti al comma quarto dell'articolo 41-*bis* dello Statuto, sostituendoli ovunque ricorrano con il comma sesto.

Norma di coordinamento

L'**articolo 2** dispone in ordine all'**entrata in vigore** del provvedimento, stabilita nel giorno successivo alla sua pubblicazione.

Entrata in vigore

Le ultime elezioni regionali in Sicilia si sono svolte il 25 settembre 2022, contestualmente alle elezioni politiche. Quindi nel 2027 andrà rinnovata l'Assemblea regionale.

Nel corso dell'esame del Senato si è posta la questione dell'entrata in vigore del provvedimento. Intervenendo in Commissione a tal proposito, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha ricordato come "la modifica dello Statuto della Regione siciliana richiede l'adozione di una legge costituzionale. Successivamente, le concrete modalità attuative della modifica richiederanno una legge statutaria approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta.

Tenuto conto poi dei tempi tecnici per l'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame e per l'adozione della successiva legge regionale di attuazione, nonché della tempistica delle elezioni regionali siciliane, è molto probabile che la modifica produrrà effetti dalla prossima legislatura regionale" ([seduta del 24 luglio 2025](#)).

Successivamente, la Commissione ha respinto gli identici emendamenti 2.1 e 2.2 volti a prevedere l'applicazione della legge costituzionale a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento della Regione. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha motivato il parere contrario del Governo "nella necessità di evitare - in considerazione dei tempi per il completamento dell'esame di un disegno di legge costituzionale - che la modifica statutaria proposta sia applicata non a partire dalla prossima legislatura regionale, ma addirittura da quella ancora successiva ossia fra sette anni" ([seduta del 5 novembre 2025](#)).

L'istituto della supplenza temporanea nei consigli regionali

L'istituto della supplenza temporanea applicato alla incompatibilità tra consigliere regionale e componente della giunta è contemplato in alcuni **ordinamenti regionali** quali:

In leggi regionali

Abruzzo: Legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (art. 3-bis);

Basilicata: Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (art. 23);

Campania: Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (art. 7-*bis*);

Marche: Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (art. 3-*bis*);

Lombardia: Legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (art. 3-*bis*);

Piemonte: Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (art. 8);

Veneto: Legge regionale 16 gennaio /2012, n. 5 (artt. 9 e 24).

Anche la regione **Molise** aveva previsto la supplenza temporanea con l'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, poi abrogato dalla L.R. 30 aprile 2020, n.1.

In alcuni casi la supplenza temporanea è stata introdotta a **livello statutario**.

Negli statuti regionali

La regione **Umbria** aveva previsto la supplenza temporanea nell'articolo 66 dello statuto approvato dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004.

Il Governo ha impugnato davanti alla Corte costituzionale, diverse disposizioni del provvedimento tra cui il citato articolo 66. Il ricorso governativo censurava l'art. 66, primo comma, nella parte in cui prevedeva che la carica di componente della Giunta fosse incompatibile con quella di consigliere regionale, in quanto avrebbe violato l'art. 122, primo comma della Costituzione, il quale affida alla legge statale il compito di stabilire i principi fondamentali in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali.

Inoltre, censurava l'art. 66, secondo comma, che, disponendo che al consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo dei candidati non eletti nella stessa lista e che il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il consigliere mantiene la carica di assessore, "violerebbe l'art. 122, primo comma, della Costituzione in quanto introdurrebbe la figura del consigliere regionale supplente o subentrante non prevista dalla norma costituzionale, la quale affida alla legge statale il compito di stabilire i principi fondamentali circa le incompatibilità dei consiglieri regionali. Inoltre, risulterebbero violati, secondo il ricorso del Governo, l'art. 67 della Costituzione, in quanto la previsione in esame contraddirebbe il divieto di mandato imperativo, nonché l'art. 3 Cost., dal momento che il consigliere "reggente" avrebbe uno status differenziato, con minori garanzie, rispetto al titolare. Egli, infatti, non godendo della inamovibilità, potrebbe essere sempre sostituito ove il supplito tornasse alla sua originaria funzione di consigliere. In tal modo, però, la revoca del consigliere supplente sarebbe operata non dal corpo elettorale e alla fine del mandato – come imporrebbe il principio sancito dall'art. 67 Cost. – ma dall'esecutivo regionale cioè dall'organo sottoposto al controllo politico del Consiglio, così che "il

controllato potrebbe rimuovere a piacimento (...) il controllore". Per di più, il mandato del consigliere supplente sarebbe interrotto, così "spezzando lo stesso rapporto di rappresentanza politica".

Nella sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, commi 1 e 2, della predetta delibera statutaria in quanto "L'art. 122 Cost. riserva espressamente alla legge regionale, "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica", la determinazione delle norme relative al "sistema di elezione" e ai "casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali", senza che si possa distinguere (come invece ipotizza la difesa regionale) fra ipotesi di incompatibilità "esterne" ed "interne" all'organizzazione istituzionale della Regione.

È vero che le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come questa Corte ha già affermato in relazione ad altra delibera statutaria regionale nella sentenza n. 2 del 2004 – occorre rilevare che il riconoscimento nell'articolo 123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo regionale è accompagnato dalla previsione dell'articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui si riferisce l'articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria.

Né la formulazione del primo comma dell'art. 66 può essere interpretata come espressiva di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell'ambito della sua discrezionalità legislativa in materia" ([Corte cost. sent. 378/2004](#)).

La Corte non si è espressa invece sulla violazione dell'articolo 67 richiamata dal Governo.

Analogamente la Corte ha dichiarato con formulazioni pressoché identiche la incostituzionalità dell'articolo 45, comma 2, terzo periodo, dello Statuto della regione Emilia-Romagna che prevedeva l'incompatibilità tra la carica di assessore con quella di consigliere regionale (sent. 379/2004).

Lo Statuto della regione **Toscana** dell'11 febbraio 2005 prevedeva che la nomina ad assessore comportasse la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente, secondo le modalità previste dalla legge elettorale (art. 35, comma 3). Tale disposizione è stata poi abrogata dall'articolo 2, comma 2, della Legge regionale statutaria 8 gennaio 2010, n. 1.

La legge elettorale toscana vigente stabilisce l'incompatibilità tra la carica di assessore regionale con quella di consigliere regionale, ma il consigliere, in caso di nomina ad assessore, decade dal mandato (art. 27).

La regione **Calabria** nel 2014 aveva introdotto la supplenza temporanea con una modifica allo Statuto del 2005. Il Governo impugnò la delibera statutaria con motivazioni analoghe a quelle del ricorso contro lo statuto umbro, in quanto recante disposizioni in contrasto con l'art. 122, primo comma e 67 della Costituzione ([Comunicato del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014](#)). La disposizione è stata quindi abrogata, prima che si pronunciasse la Corte costituzionale, con la legge regionale 6 luglio 2015, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Ai sensi dell'articolo 116, 1° comma, Cost., gli Statuti delle Regioni che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, sono adottati con legge costituzionale. Si applica dunque la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi costituzionali e delle leggi di revisione costituzionale: adozione da parte di ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e con la maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione.

A differenza della procedura dell'articolo 138, le leggi statutarie non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale, come previsto dagli statuti delle regioni a statuto speciale (nel caso in esame dall'articolo 43-ter, 4° comma, dello Statuto speciale siciliano).

Inoltre, il medesimo articolo 43-ter dello Statuto, oltre a ribadire che per le modificazioni dello Statuto è necessario adottare il procedimento previsto per le leggi costituzionali (1° comma) prevede che l'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene anche dall'Assemblea regionale (2° comma). Nel caso di modifiche di iniziativa del Governo o del Parlamento nazionale deve essere acquisito il parere dell'Assemblea regionale siciliana che deve esprimersi entro due mesi (3° comma).

